

**CONVENZIONE QUADRO**

**TRA**

**REGIONE MOLISE – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

**E**

**CLUB ALPINO ITALIANO**

**PER**

**LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IN AMBITO DI PREVISIONE, PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEI RISCHI DI ORIGINE NATURALE E ANTROPICA AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE E DI TEMATICHE AMBIENTALI DI RECIPROCO INTERESSE INERENTI FENOMENI VALANGHIVI E DI CARATTERE NEVOSO**

Nella data di sottoscrizione, con le modalità previste dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e sue modifiche e integrazioni,

**TRA**

**Regione Molise** con sede legale in via Genova, 11, in Campobasso Codice Fiscale e Partita IVA n. 00169440708, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott. Donato TOMA, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale di Regione Molise, via Genova 11 – Campobasso, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 330 del 6.10.2022;

**E**

**Club Alpino Italiano**, Ente Pubblico non Economico, di seguito denominato per brevità "CAI", con sede in 20124 Milano, via Petrella nr. 19, Codice Fiscale n. 80067550154, legalmente rappresentato dal **Presidente Generale pro-tempore Arch. Antonio MONTANI**, munito dei necessari poteri.

**PREMESSO CHE**

- il Decreto legislativo numero 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" e in particolare all'articolo 2 comma 2 e comma 3 definisce tra le attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi e nello specifico "La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del

Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.”;

- con nota PEC protocollo n. 0004041 del 26.08.2022, il Club alpino italiano ha manifestato interesse a collaborare attraverso una convenzione quadro per lo svolgimento di attività in ambito di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi di origine naturale e antropica ai fini di protezione civile, e più nello specifico sulle tematiche che afferiscono alla nivologia e problematica valanghe;
- la Regione Molise – Servizio di protezione Civile ha ritenuto riscontrare positivamente tale disponibilità, in considerazione delle numerose iniziative attivate su tale tema e alla necessità d’istituto di attivare percorsi formativi specifici e campagna di misure sperimentali sulla risorsa nivale;
- l’articolo 119 del Decreto Legislativo 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” che prevede espressamente la possibilità per “Comuni, Province ed altri Enti Locali, di stipulare accordi di collaborazione con soggetti pubblici ovvero privati al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”;
- nell’ambito del Club Alpino Italiano, il settore disciplinato dalla presente convenzione è affidato alla Struttura Operativa del **Servizio Valanghe Italiano (di seguito SVI)**;

#### EVIDENZIATO CHE

##### il Servizio Valanghe Italiano

- ha lo scopo di perseguire tutte le iniziative atte alla prevenzione degli incidenti da valanga o comunque legate all’ambiente innevato;
- opera nell’ambito della struttura centrale del CAI, svolgendo con continuità specifiche funzioni di studio, ricerca e diffusione dei risultati, e tecnico-consultive di supporto all’attività del Sodalizio;
- ha compiti statuari di prevenzione in ambiente innevato legati alla consapevolezza del pericolo e del rischio, alla riduzione del rischio e alla gestione del rischio residuo;
- sviluppa progetti e promuove iniziative nell’ambito dei programmi di attività affidati dal Club Alpino Italiano;

## RILEVATO CHE

per il conseguimento dei suddetti scopi, in particolare, lo SVI

- acquisisce ogni possibile informazione nel campo della neve e delle valanghe, anche in collaborazione con altri enti e associazioni nazionali ed esteri, aventi analoghi scopi nel campo scientifico;
- studia tali informazioni e analizza gli incidenti da valanga per definire principi e comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato;
- cura e promuove la diffusione di tali conoscenze, attraverso proprie iniziative offrendo il supporto tecnico e didattico
- collabora affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei Titolati perseguano gli obiettivi della Base Culturale Comune (BCC) e della uniforme metodologia didattica;
- **organizza corsi di formazione professionale e di aggiornamento, anche in collaborazione con Organismi o Enti pubblici o privati così come stabilito dalla legge 776 del 24.12.1985;**
- promuove l'incontro con gruppi di studio e di ricerca, partecipa, organizza e promuove conferenze, seminari e incontri, anche, internazionali;
- cura, di concerto con il COE (Centro Operativo Editoriale del CAI), la realizzazione e la pubblicazione di opere e di supporti didattici e divulgativi;

## STABILITO CHE

lo SVI, al fine di una efficiente, razionale e unitaria definizione dei profili della prevenzione e della sicurezza, su richiesta del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo (CC) del CAI o del Comitato Direttivo Centrale (CDC) del CAI e con il coinvolgimento dei Gruppi Regionali (GR) del CAI, qualora interessati, fornisce supporto per attività di studio volte a promuovere:

- iniziative legislative a livello comunitario, nazionale e regionale;
- una normativa nazionale unitaria delle problematiche afferenti la neve e le valanghe, compresi i principi e i comportamenti di prevenzione, di sicurezza e di autosoccorso in ambiente innevato per la formazione professionale;
- promuove e realizza ogni iniziativa ritenuta utile ad avvicinare il maggior numero di persone alle problematiche della neve e delle valanghe, nonché ai principi di prevenzione e di sicurezza in ambiente innevato;

- cura l'acquisizione e la conservazione di tutte le informazioni tecniche e scientifiche inerente al proprio ambito operativo.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

si conviene e si stipula quanto segue

#### **Articolo 1 - Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2 - Finalità**

1. Regione Molise e CAI, con la sottoscrizione della presente convenzione, intendono conseguire ogni utile cooperazione per realizzare attività di comune interesse in ambito di previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi di origine naturale e antropica ai fini di protezione civile nonché per la collaborazione su tematiche ambientali di reciproco interesse inerenti i fenomeni valanghivi.
2. In particolare Regione Molise e CAI, tramite la presente convenzione, intendono consolidare rapporti di collaborazione nei settori della protezione civile e su tematiche ambientali di reciproco interesse, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di conoscenze più approfondite e diffuse, nonché ponendo le premesse per nuove iniziative e azioni di interesse comune negli ambiti medesimi ovvero in altri affini o contigui, rispetto ai quali le competenze tecnico-scientifiche del CAI possano fornire un valido supporto a Regione Molise per la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e terrestri, per la valorizzazione delle risorse del territorio e per lo studio degli impatti dei cambiamenti climatici.

#### **Articolo 3 - Responsabili del Procedimento e referenti scientifici**

1. Ai fini dell'esecuzione e/o attuazione della presente convenzione sono responsabili del procedimento:
  - per Regione Molise, il Direttore del Servizio di Protezione Civile.
  - per il CAI, il Presidente Generale o suo Delegato.
2. Entrambe le parti provvederanno a individuare un referente scientifico per la realizzazione del Piano Pluriennale delle attività di cui all'articolo 4 e per la realizzazione dei Piani integrativi di cui all'articolo 5.

#### **Articolo 4 - Piano pluriennale delle attività**

1. Le attività previste per l'attuazione della presente convenzione sono dettagliate nel Piano pluriennale delle attività, concordato tra le parti e approvato con opportuno atto.
2. Nel corso di validità della presente convenzione il Piano pluriennale delle attività potrà essere revisionato e integrato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
3. Il Piano pluriennale delle attività è inerente a tematiche generali di cui all'elenco sotto riportato:
  - l'organizzazione di attività formative e informative sul tema della prevenzione e previsione dei fenomeni valanghivi;
  - lo studio e l'implementazione di sistemi di monitoraggio del territorio e per la comunicazione dei fenomeni valanghivi;
  - lo sviluppo, l'affinamento e la manutenzione di sistemi per la visualizzazione e la condivisione di dati da utilizzare nelle attività di prevenzione dei fenomeni valanghivi;
  - lo sviluppo di studi, ricerche e piani operativi su specifici argomenti di interesse comune, anche in ambito comunitario, condotti autonomamente o in collaborazione con altre componenti del sistema di protezione civile e/o enti di ricerca italiani e stranieri;
  - l'organizzazione di seminari di studio e di iniziative di divulgazione volte a promuovere la diffusione delle conoscenze della neve e delle valanghe;
  - la partecipazione a convegni ed eventi anche organizzati dalla comunità scientifica internazionale sulle tematiche di interesse comune;
  - la stesura e la pubblicazione di report scientifici e procedurali sulle tematiche di comune interesse;
  - la partecipazione congiunta a programmi e progetti di interesse pubblico finanziati in ambito nazionale o dalla comunità europea o da altri organismi internazionali.

#### **Articolo 5 - Piani integrativi**

1. In relazione alle opportunità o alle esigenze di volta in volta riscontrate, le parti definiscono o aggiornano tramite specifici Piani Integrativi le attività di interesse comune di cui all'articolo 4 da sviluppare tramite singole azioni o progetti, anche di durata pluriennale, che si intendono sostenere in funzione delle priorità comuni, sulla base delle risorse finanziarie, strumentali e umane all'uopo destinabili.

2. I Piani Integrativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

#### **Articolo 6 - Oneri finanziari**

1. Le parti compartecipano alla realizzazione dei Piani di attività di cui agli articoli 4 e 5 in ragione delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili, preventivamente concordate.
2. Il Piano Pluriennale delle attività è soggetto a convalida annuale e può subire modifiche per espressa volontà delle parti in ragione di una riduzione o di un aumento delle attività e della conseguente modifica delle risorse umane, strumentali ed economiche all'uopo destinate.
3. I Piani Integrativi di cui all'articolo 5 individueranno di volta in volta gli ambiti tematici, le strutture, le attività, nonché le quote di cofinanziamento di ciascuna Parte.

#### **Articolo 7 - Modalità di liquidazione**

1. Gli oneri di cui all'articolo 6 relativi al Piano Pluriennale delle attività saranno liquidati con le modalità indicate nel piano stesso. Le liquidazioni relative ai Piani Integrativi saranno definite di volta in volta all'interno degli stessi.

#### **Articolo 8 - Rendicontazione**

1. Sono conteggiabili, ai fini della rendicontazione complessiva delle attività dei Piani di cui agli articoli 4 e 5, i costi delle risorse umane impiegate, le spese relative all'acquisto dei beni strumentali pro quota nei limiti del valore consumato nelle attività di ricerca documentate, le spese relative all'affidamento di incarichi esterni, le spese di missione, le spese per l'acquisto di materiali di consumo, nei limiti delle necessità collegate alle attività di ricerca e una quota di spese generali, calcolata nella misura del 15% del valore complessivo dei progetti.
2. Le modalità di rendicontazione dei Piani delle attività di cui agli articoli 4 e 5 sono specificate nei Piani stessi anche in funzione della tipologia di finanziamento disponibile.

#### **Articolo 9 - Proprietà dei dati e dei risultati e diffusione dei prodotti**

1. Tutti i documenti e gli elaborati prodotti nell'ambito della presente convenzione rimarranno di proprietà di entrambe le parti in base alla normativa applicabile sul diritto di autore.
2. Ciascuna parte potrà utilizzare i dati e i risultati derivanti dalle attività svolte nel quadro della presente Convenzione in occasione di iniziative rientranti nelle proprie finalità istituzionali, con l'obbligo di indicarne l'origine e di comunicare preventivamente tale intenzione all'altra parte.
3. Entrambe le parti hanno diritto di pubblicare i risultati scientifici secondo i comuni standard internazionali, con l'obbligo conseguente di citare la fonte dei dati, nonché di inviare all'altra parte copia della pubblicazione.
4. Analogamente, gli elaborati prodotti utilizzando i dati scambiati a seguito della presente Convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti, che potranno utilizzare i risultati derivanti dallo studio solamente nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.
5. Eventuali divulgazioni scientifiche saranno consentite solo previa autorizzazione scritta.
6. E' fatto divieto di utilizzo degli stessi per finalità commerciali o comunque non istituzionali.

#### **Articolo 10 - Controversie**

1. Per la soluzione di ogni eventuale controversia che non possa essere risolta in via amichevole, sarà nominato un arbitro di comune accordo tra le parti o, in difetto, sarà adito il Tribunale di Campobasso, quale foro competente.

#### **Articolo 11 - Efficacia dell'Accordo**

1. Il presente Accordo diviene efficace tra le Parti con la sottoscrizione. Il presente Accordo è firmato digitalmente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 2bis e sue modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente della Giunta Regionale**  
**Regione Molise**  
**Dott. Donato TOMA**  
*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Il Presidente Generale**  
**del Club Alpino Italiano**  
**Arch. Antonio MONTANI**  
*FIRMATO DIGITALMENTE*